

COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO

STATUTO

Delibera n. 106 del 29/9/1997.

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

IL COMUNE

1. Il Comune è Ente locale autonomo.
2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli Uffici dello Stato.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria e autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.

ART. 2

IL TERRITORIO, LA SEDE, LO STEMMA, IL GONFALONE

1. Il territorio del Comune si estende per kmq 49,12 e confina:
 - a Nord con i Comuni di Arcevia e Genga
 - a Sud con il Comune di Poggio San Vicino
 - a Est con il Comune di Mergo
 - a Sud-Est con il Comune di Cupramontana
 - a Ovest con il Comune di Fabriano
 - a Sud-Ovest con il Comune di Apiroed è composto dai Centri di Serra Capoluogo e Serra Stazione, dalle Frazioni di Sasso, Castellaro e Domo e dalle località Trivio, Forchiusa e Sant'Elena.
2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

3. La sede del Comune è fissata nel Capoluogo. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

4. Il Comune ha un proprio Gonfalone ed un proprio Stemma che sono quelli attualmente in uso.

5. È fatto divieto di riproduzione dello Stemma e di uso del Gonfalone per fini commerciali o politici e comunque al di fuori delle cerimonie ufficiali se non previa autorizzazione della Giunta Comunale, fermo restando che il Gonfalone deve essere sempre accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato e scortato dai Vigili Urbani.

ART. 3

FINALITÀ

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.

3. Sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento; favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi. Garantisce la pubblicità degli atti dell'amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.

4. Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale.

5. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione, con i quali realizza i propri fini e le proprie funzioni.

6. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- a) la tutela e la promozione dei diritti di partecipazione dei cittadini, la parità giuridica, sociale ed economica tra uomo e donna;
- b) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio territorio e nella comunità nazionale;
- c) l'attiva partecipazione alla gestione dei parchi, delle riserve naturali e delle aree protette interessanti il proprio territorio, la tutela e la valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali;
- d) la razionale utilizzazione delle terre civiche, in particolar modo dei boschi e dei pascoli, promuovendo a tal fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle comunanze, associazioni, università agrarie comunque denominate;
- e) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali;
- f) l'esercizio in cooperazione con i Comuni vicini delle proprie funzioni e dei servizi di competenza al fine di raggiungere una maggiore efficienza ed utilità sociale degli stessi;
- g) la promozione di forme di unione con i Comuni contermini appartenenti alla stessa Provincia, per esercitare congiuntamente funzioni e servizi propri;
- h) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- i) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato;
- j) l'effettività del diritto allo studio ed alla cultura.

ART. 4

FUNZIONI DEL COMUNE

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello

Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro attuazione.

3. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, principalmente nei settori organici, dei servizi sociali e culturali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale o regionale.

ART. 5

COOPERAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

1. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

2. Il Comune ha competenza ad assumere decisioni in presenza di concorrenza di interessi sul medesimo ambito e di cui siano portatori soggetti anche pubblici diversi.

3. Il Comune esercita altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che ad esso vengono affidati dalla legge, in questo caso verranno regolati anche i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

4. Il Comune esercita le funzioni che ad esso vengono delegate dalla Regione; in questo caso le spese sostenute saranno a totale carico della Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega. A tal fine il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo.

5. Il Comune può consentire alla Regione, alla Provincia ed ad altri Enti pubblici di avvalersi degli uffici comunali, secondo modalità e finanziamenti da concordare di volta in volta.

ART. 6

ALBO PRETORIO

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle delibere, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

TITOLO I - ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I - GLI ORGANI ELETTIVI

ART. 7

IL CONSIGLIERE COMUNALE

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.
3. L'entità e i tipi di indennità, permessi e aspettative spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla Legge e dal Regolamento.

ART. 8

DOVERI DEL CONSIGLIERE

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato della proposta di decadenza.

ART. 9

PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge, essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici comunali e dagli Enti ad esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

3. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Il diritto d'iniziativa si esercita sotto forma di proposta redatta dal Consigliere proponente.

4. L'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi è disciplinato dal Regolamento.

5. I Consiglieri hanno diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, osservando le procedure stabilite dal Regolamento interno del Consiglio Comunale.

6. Il funzionamento e l'utilizzo di spazi logistici e supporti tecnico-logistici, da parte dei Gruppi Consiliari è disciplinato dal Regolamento.

7. Il Comune nella tutela dei propri diritti ed interessi assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori e al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto d'interesse con l'Ente, e vi sia stato esito favorevole del giudizio penale e fatte salve le disposizioni di cui ai successivi artt. 66 e 67 in merito alla responsabilità civile.

ART. 10

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

1. Le dimissioni del Consigliere Comunale devono essere presentate per iscritto dal Consigliere medesimo al Sindaco o dichiarate nel corso di una seduta Consiliare. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione, che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

ART. 11

CONVALIDA

1. Il Consiglio nella sua prima seduta, convocata dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza, e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.

ART. 12

DISERZIONE DELLA PRIMA SEDUTA

1. Qualora la prima seduta del Consiglio non possa avere luogo o si sciogla per mancanza del numero legale senza aver provveduto all'approvazione degli indirizzi generali di governo, il Consiglio rimane convocato, con lo stesso orario, al decimo giorno feriale successivo per discutere l'ordine del giorno non trattato, con l'osservanza delle norme contenute nel comma 2 ter dell'art. I della legge 25.3.1993 n. 81.

ART. 13

COMUNICAZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA E INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO

1. Dopo la convalida, la riunione del Consiglio continua per ascoltare la comunicazione del Sindaco sull'intervenuta nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti della Giunta.

2. Intervenuta la comunicazione di cui al comma precedente, il Sindaco espone la sua proposta degli indirizzi generali di governo.

3. Nella stessa seduta o in altra da tenersi entro i successivi dieci giorni feriali su convocazione del Sindaco, gli indirizzi generali di governo per il quadriennio successivo sono discussi ed approvati con voto palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Il documento contenente la proposta degli indirizzi generali di governo e la composizione della Giunta è depositato almeno due giorni prima della data stabilita per la riunione del Consiglio, a cura del Sindaco presso l'ufficio del Segretario del Comune.

5. Il Segretario Comunale, accertata la regolarità formale e la ritualità della presentazione, esprime sulla proposta il parere di cui all'articolo 53, comma I della legge 8 giugno 1990, n. 142, con esclusione di ogni valutazione sui contenuti politico - programmatici della stessa.

6. Il Consiglio, discute ed approva con unica votazione, a scrutinio palese con appello nominale gli indirizzi generali di governo.

7. Il documento programmatico approvato costituisce il principale atto di indirizzo della attività del Comune e la base per l'azione di controllo politico amministrativo del Consiglio comunale.

8. Gli indirizzi si realizzano attraverso i programmi e progetti ed i bilanci annuali e pluriennali sia nella parte ordinaria che in quella straordinaria.

9. Agli indirizzi approvati deve ispirarsi l'attività del Consiglio del Sindaco, della Giunta, del Segretario e dei responsabili degli uffici e servizi. Essi sono pubblicati in fascicolo a disposizione di ogni richiedente.

ART. 14

GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI - CONFERENZA DEI CAPI-GRUPPO

1. Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio Comunale prende atto della composizione dei Gruppi Consiliari in seno al Consiglio Comunale.

2. Gli stessi gruppi provvedono, nella medesima seduta, alla designazione del proprio Capogruppo il quale esercita le funzioni previste dalla legge n.142/1990 e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

3. Il Consiglio può istituire nel suo seno Commissioni consultive di carattere permanente o formate per scopi specifici composte in relazione alla consistenza dei Gruppi Consiliari.

4. Le Commissioni Consiliari, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli Enti ed Aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti audizione di persone, anche ai fini di vigilanza sulla attuazione delle deliberazioni Consiliari, sull'Amministrazione Comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.

5. Le Commissioni Consiliari hanno la facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché dei funzionari e dei capi servizio degli uffici comunali e degli Enti ed Aziende dipendenti.

6. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti, senza diritto di voto.

7. Alle Commissioni Consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

8. Le ipotesi e le modalità di voto e le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal Regolamento.

9. Allo scopo di favorire il migliore esercizio delle funzioni da parte del Consiglio è istituita la conferenza dei Capigruppo, presieduta dal Sindaco e composta da tutti i Capigruppo Consiliari regolarmente costituiti.

10. Le competenze e le modalità di funzionamento della conferenza dei Capigruppo sono stabilite dal Regolamento.

ART. 15

CONSIGLIERE ANZIANO

1. Le funzioni di Consigliere anziano sono svolte dal componente del Consiglio che ha conseguito nell'elezione il maggior numero complessivo di suffragi.

2. A parità di voti l'anzianità è determinata dalla maggiore età.

ART. 16

IL CONSIGLIO COMUNALE - COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificatamente demantategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

3. Esercita le attribuzioni di indirizzo con la adozione degli atti fondamentali individuati dall'art. 32 della Legge 8 giugno 1990, n.142.

4. Esercita le attribuzioni di controllo mediante la verifica dell'azione svolta dai soggetti destinatari degli indirizzi al fine di coordinare l'attività e di soddisfare l'esigenza di mantenere unitarietà di azione per il raggiungimento degli obiettivi.

5. Esercita altresì le attribuzioni organizzative con le modalità del presente Statuto.

6. Ispira l'azione complessiva dell'Ente ai principi di legalità, trasparenza, pubblicità e solidarietà ai fini di assicurarne il buon andamento e l'imparzialità.

7. L'esercizio delle potestà e delle funzioni Consiliari non può essere delegato.

ART. 17

ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e dai Consiglieri.

2. L'elezione e la durata del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

4. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 18

ESERCIZIO DELLA POTESTÀ REGOLAMENTARE

1. Il Consiglio Comunale nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti proposti dalla Giunta Municipale per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti sono votati nel loro insieme con un'unica votazione senza escludere la possibilità di eventuali emendamenti che verranno votati singolarmente.

3. I regolamenti divenuti esecutivi ai sensi dell'art.46 della Legge 8 giugno 1990, n.142, sono pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

4. Il Comune provvede ad una raccolta di tutti i regolamenti in vigore nonché alla stampa degli stessi.

ART. 19

SESSIONI E CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio si riunisce almeno ogni due mesi in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle deputate alla approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e del programma delle opere pubbliche.
3. Sono sessioni straordinarie tutte le altre.
4. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco o per deliberazione della Giunta o per richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune purché l'argomento di cui è richiesta la trattazione rientri tra le competenze del Consiglio ai sensi dell'art.32 della Legge 142/90.
5. La riunione in sessione straordinaria deve avere luogo entro venti giorni dalla deliberazione di convocazione o dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio Comunale può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, dal Consigliere anziano.
6. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che ne fissa la data, formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
7. In caso d'urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
8. Il Consiglio si riunisce, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

ART. 20

CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio. La consegna risulta da dichiarazione del messo comunale.
2. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, in caso di inerzia si intende domiciliato presso la sede comunale.

3. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri nei seguenti termini:

- a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessioni ordinarie;
- b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
- c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

4. Nei casi di urgenza, di cui al punto c) del precedente comma, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

5. Il Sindaco provvede ad informare la cittadinanza della seduta Consigliare mediante appositi manifesti da affiggere nei luoghi pubblici del Comune.

ART. 21

INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà dei Consiglieri in carica e delibera a votazione palese ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge od il presente statuto prevedano maggioranze qualificate.

2. Per le rappresentanze Consiliari spettanti alla minoranza, sono proclamati eletti tra i designati dai capogruppo della minoranza stessa quelli che hanno riportato il maggior numero dei voti. In caso di mancata designazione da parte della minoranza si pronuncia il Consiglio Comunale.

3. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri in carica. Nel caso siano introdotte proposte non comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

4. La seconda convocazione non è attivabile nel caso di sessioni ordinarie.

5. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i componenti tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio Comunale, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.
6. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 22

ASTENSIONE OBBLIGATORIA DEI CONSIGLIERI

La materia è disciplinata dall'art. 290 del R.D. 4 febbraio 1915, n.148.

ART. 23

PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta salvo che il Consiglio stesso, con motivato atto, non decida diversamente su singolo argomento.

ART. 24

PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. Il Sindaco presiede l'adunanza del Consiglio.
2. In casi di assenza od impedimento del Sindaco viene sostituito dal vice-Sindaco ed in mancanza di questo dal Consigliere anziano.

3. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
4. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
5. Può, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chi sia causa di disordine.

ART. 25

VOTAZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.
2. Le votazioni sono palesi e sono altresì palesi le votazioni che concernono nomine di persone. Qualora si rendano necessari apprezzamenti e valutazioni sulle persone, la seduta è segreta ed il voto è segreto, salvi i casi previsti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento. La seduta ed il voto segreti possono aversi per le deliberazioni concernenti persone o nomine di persone qualora lo richieda 1/5 dei Consiglieri presenti.
3. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Nelle votazioni segrete e palesi, coloro che dichiarano di astenersi dalla votazione devono considerarsi fra i presenti ma non si computano tra i votanti.
5. Il regolamento determina le norme di dettaglio per il funzionamento del Consiglio.

ART. 26

VERBALIZZAZIONE

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto, ne redige il verbale che sottoscrive insieme al Sindaco o chi presiede l'adunanza.
2. Il Segretario Comunale può delegare la redazione del verbale a persona di fiducia da scegliere fra i dipendenti del Comune con qualifica funzionale non

inferiore alla settimana. In questo caso deve comunque soprintendere alla redazione del verbale stesso.

3. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante quando il Segretario Comunale sia impedito o personalmente e direttamente interessato al provvedimento, con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale.

4. Il processo verbale può limitarsi ad indicare, oltre ai presenti ed agli assenti, i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

5. Ogni Consigliere ha il diritto che nel verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi del medesimo.

6. Il regolamento stabilisce:

- a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri;
- b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

ART. 27

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale debbono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge e del presente Statuto.

2. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art.47 della Legge 8 giugno 1990, n.142.

ART. 28

LA GIUNTA - COMPOSIZIONE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da n. 4 (quattro) Assessori tra cui il vice-Sindaco, assicurando la presenza di almeno 1/3 di uno dei sessi.

2. L'anzianità degli Assessori è determinata dall'ordine degli stessi nella comunicazione al Consiglio.

3. Possono essere nominati alla carica di Assessore anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 33 comma 3, della legge 8/6/1990 n.142, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere previsti dalle leggi vigenti. In tal caso il numero di Assessori esterni al Consiglio Comunale non può essere superiore a 2 (due). L'Assessore esterno partecipa alle sedute del Consiglio Comunale col diritto di intervento, ma senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità dell'adunanza.

ART. 29

NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il vice-Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

2. Il Sindaco coordina e promuove l'attività degli Assessori e attribuisce gli incarichi con il conferimento delle eventuali relative deleghe.

ART. 30

INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI VICE-SINDACO ED ASSESSORE

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di vice-Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

2. I requisiti per la nomina sono verificati dalla Giunta nella sua prima seduta.

3. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati fra loro e con il Sindaco.

4. Non aver ricoperto, nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti, comunque successivi alle prime elezioni effettuate ai sensi della Legge 25 marzo 1993 n.81 la carica di Assessore per un periodo di tempo superiore, in ciascun mandato, alla metà della durata ordinaria.

ART. 31

DURATA IN CARICA - SURROGAZIONE REVOCA

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica fino all'insediamento dei successori.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alla predetta elezione le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice-Sindaco.
3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore, il Sindaco nomina altro Assessore.
4. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore il Sindaco ne assume le funzioni o le deleghe ad altro Assessore.
5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori.
6. Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo dei nuovi Assessori.

ART. 32

COMPETENZE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali approvati dal Consiglio.
2. Compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze previste dalle leggi e dal presente Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario e dei funzionari dirigenti.
3. Svolge, in collaborazione con il Sindaco attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio al quale il Sindaco, sentita la Giunta, riferisce annualmente sull'attività svolta.

ART. 33

ATTIVITÀ PROPOSITIVE E DI IMPULSO

1. L'attività propositiva della Giunta si realizza mediante l'approvazione di proposte di deliberazioni nelle materie riservate al Consiglio.

2. L'attività di impulso consiste nella tempestività di formulazione delle proposte relative all'assunzione di atti fondamentali di competenza del Consiglio soggetti a termini di legge, nonché nel richiedere un atto formale che il Sindaco attivi su specifiche questioni il potere di convocazione riservatogli dalla norma contenuta nel 7° comma dell'art. 31 della legge 142/90 nel nuovo testo di cui all'art.14 della legge 81/93.

ART. 34

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Gli Assessori hanno rilevanza esterna all'Ente solo collegialmente.

2. L'attività della Giunta Comunale si uniforma al principio della collegialità. L'esercizio delle funzioni di cui al punto 1 dell'art.36 della legge 8/6/1990 n.142 eventualmente delegate dal Sindaco agli Assessori avviene nel rispetto di tale principio.

3. La loro attività è promossa e coordinata dal Sindaco.

4. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta Comunale e degli atti individualmente dei loro Assessorati, se delegati dal Sindaco.

5. Gli Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta Comunale e per tale finalità, nell'ambito degli incarichi permanenti o temporanei loro attribuiti dal Sindaco, sottoscrivono quelle proposte formulate dagli Uffici che rientrano nell'attuazione dei programmi generali dell'Ente approvati dal Consiglio Comunale.

6. Gli Assessori attuano il raccordo fra la Giunta Comunale e i Responsabili dei servizi e/o Funzionari, per la rappresentazione ai suddetti organi burocratici delle direttive politiche necessarie per la predisposizione e attuazione dei programmi e dei progetti-obiettivo.

ART. 35

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Giunta Comunale delibera a maggioranza assoluta dei voti. Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà dei membri che la compongono, e se questi non sono almeno in numero di tre.

3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la adunanza.

4. Alle sedute di Giunta Comunale può partecipare, senza diritto di voto, il Revisore dei conti.

5. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso della maggioranza degli assessori assegnati, nel numero fissato dall'art.28 del presente Statuto.

ART. 36

DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2. Le deliberazioni suddette devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio Comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

ART. 37

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

1. Tutte le deliberazioni della Giunta Comunale sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Si applica alle deliberazioni della Giunta il disposto dell'art.27 del presente Statuto.

ART. 38

SINDACO - ORGANO ISTITUZIONALE

1. Il Sindaco è l'organo responsabile del Comune di cui ha la rappresentanza. È membro del Consiglio Comunale.
2. È eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge e dura in carica per un periodo di 4 anni.
3. Prima di assumere le funzioni presta giuramento dinanzi al Prefetto, secondo la formula prevista dall'art. 11 del testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10.1.57 n. 3.
4. Al Sindaco oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti, attribuzioni quale Organo di amministrazione di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'Ufficio.
5. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi, dalla data di entrata in vigore della Legge 81/93, la carica di Sindaco non è alla scadenza del 2° mandato immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla nella spalla destra.

ART. 39

ATTRIBUZIONE DI AMMINISTRAZIONE, ORGANIZZAZIONE E VIGILANZA

Il Sindaco

1. sovrintende all'andamento generale dell'Ente. Provvede a dare impulso e coordinare l'attività degli organi comunali.
2. dirige l'attività della Giunta mantenendone l'unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti in indirizzo approvati dal Consiglio Comunale.
3. nomina i componenti della Giunta fra cui un Vice Sindaco con proprio decreto da adottarsi entro 10 gg. dalle elezioni.
4. comunica le nomine di cui al punto precedente al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni, unitamente alle proposte di indirizzi generali di governo;

5. può revocare il Vice Sindaco o l'assessore con apposito motivato decreto, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'adozione del provvedimento;
6. provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, garantendo la presenza di entrambi i sessi. Le suddette nomine e designazioni debbono essere effettuate entro 45 gg. dall'insediamento del Consiglio ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
7. ha facoltà di individuare, nell' ambito dei dipendenti in possesso della necessaria qualifica funzionale, i Responsabili delle UU.OO. e con apposito atto provvede, alla loro nomina secondo le norme regolamentari;
8. impartisce direttive al Segretario Comunale, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli Uffici e Servizi, indicando la priorità, nonché i criteri generali per la fissazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico delle attività comunali;
9. ha facoltà di delega delle proprie attribuzioni;
10. provvede ad assumere iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta nei modi e nelle forme previste dal Regolamento;
11. conclude con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, sentita la Giunta, secondo le norme regolamentari;
12. assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
13. fissa la data di convocazione e convoca i comizi per i referendum consultivi e costituisce l'Ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso l'accertamento di regolarità del procedimento;
14. adotta ordinanze ordinarie;
15. rilascia autorizzazioni commerciali, di Polizia Amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
16. emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza, di esproprio che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
17. provvede nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale a coordinare gli orari degli esercizi comunali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici dell'Amministrazione pubblica, al fine di autorizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

18. convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;
19. esercita i poteri di Polizia nelle adunanze consiliari nei limiti previsti dalla legge;
20. stipula i contratti del Comune esclusivamente nei casi in cui al Segretario Comunale sia stato richiesto l'intervento in qualità di Ufficio rogante;
21. convoca la prima seduta del Consiglio Comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, per una data ricompresa nei dieci giorni successivi alla convocazione;
22. convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio Comunale fissandone l'ordine del giorno;
23. nomina i membri delle Commissioni comunali ad eccezione della commissione elettorale e di quelle commissioni per le quali la competenza è espressamente attribuita al Consiglio da leggi intervenute dopo il 9 giugno 1990, data di entrata in vigore della legge 142;
24. sovrintende al funzionamento dei servizi e uffici e all'esecuzione degli atti;
25. vigila sul servizio di Polizia Municipale.

ART. 40

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei Registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatagli dalla legge in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
2. Nelle materie di cui al primo comma il Sindaco previa comunicazione al Prefetto, può conferire la delega ad un Consigliere per l'esercizio delle predette funzioni nelle frazioni del Comune.

3. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'indennità dei cittadini.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

ART. 41

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE AUTORITÀ SANITARIA LOCALE

1. Il Sindaco esercita in materia di igiene e sanità pubblica e in materia veterinaria, le funzioni che gli derivano dalle leggi dello Stato e della Regione in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, il Sindaco si avvale direttamente dei servizi e dei presidi sanitari e veterinari dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio e per casi di urgenza e di comprovata necessità di operatori del servizio sanitario e veterinario.

ART. 42

DELEGHE DEL SINDACO

1. Oltre a quanto previsto dalla legge, il Sindaco può delegare al Vice Sindaco ed ai singoli Assessori l'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza.

2. L'atto di delega scritto indica l'oggetto riferendosi ai gruppi di materie gestite dall'Ufficio dirigenziale o dal responsabile del servizio e contiene l'esplicita indicazione che la gestione e la responsabilità dei risultati rimangono attribuite ai dirigenti o al responsabile.

ART. 43

IL VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis della legge 19 marzo 1990 n. 55.

2. Quando il Vice Sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano, così come determinato all'art.28 comma 2°, reperibile.

3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco le funzioni sono assunte dal Vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

ART. 44

DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

ART. 45

DIMISSIONI DEL SINDACO

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Segretario Comunale che ne attesta l'avvenuta presentazione. Il Consiglio Comunale viene convocato entro il 10 gg. feriale successivo alla trasmissione di cui al comma precedente.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione o dal loro annuncio diretto in Consiglio divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco ed agli altri effetti di cui al 1° comma dell'art. 37 bis della legge 8 giugno 1990 n. 142.

ART. 46

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, è consegnata al Segretario Comunale.

2. Il Consiglio è convocato per la sua discussione per una data ricompresa fra il decimo ed il trentesimo giorno successivi.

3. La mozione è approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio espresso per appello nominale.

ART. 47

EFFETTI DELL'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.

2. Il Segretario informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario.

3. L'atto di accoglimento della mozione di sfiducia è rimesso al Comitato di Controllo entro i cinque giorni feriali successivi alla data di assunzione.

CAPO II - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI**ART. 48****ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE**

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti, in conformità con lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, osservando il principio i cui poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai responsabili dei servizi. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera C, della L. 241/1992, la potestà regolamentare si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate alla legge il comma 2-bis dell'art.2 del D. Lgs. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica anche ai regolamenti di cui al presente comma.

2. Spettano ai responsabili delle aree e dei servizi la direzione degli stessi nonché tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto non riservino espressamente agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti:

- a) la partecipazione alle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti, o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

4. La copertura dei posti dei responsabili dei servizi o degli uffici o di alta specializzazione, può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'Ente, o ad una unità se la dotazione organica è inferiore alle 20 unità. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dei vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato dalla Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'Ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni.

6. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di

mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77, e successive modificazioni, e per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti, ovvero, purché il Comune non abbia dichiarato dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.

ART. 49

DIRETTORE GENERALE

1. È possibile procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione con altri Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

2. Quando non risulti stipulata la convenzione prevista dal precedente comma in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario.

ART. 50

SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Comune ha un Segretario titolare o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui al comma 75 dell'art.17 L. 127/97.

2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, salvo quando, ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato articolo 51 bis della legge n.142 del 1990, sia stato nominato direttore generale. Il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c) presiede le commissioni di gara e di concorso;
- d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

3. Il Regolamento di cui all'art. 35, comma 2-bis, della legge 8 Giugno 1990, n.142, introdotto dall'articolo 4 comma 5 della legge 127/97 può prevedere un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

4. Il Sindaco nomina il Segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui al comma 75. Salvo quanto disposto dal comma 71, la nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

5. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

6. Il rapporto di lavoro del Segretario comunale è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni.

ART. 51

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

Abrogato

ART. 52

ATTRIBUZIONI DI LEGALITÀ O GARANZIA

Abrogato

ART. 53

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Abrogato

ART. 54

UFFICIO COMUNALE

Abrogato

ART. 55

INCARICHI A TEMPO DETERMINATO

Abrogato

ART. 56

COLLABORAZIONI ESTERNE

Abrogato

ART. 57

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Abrogato

CAPO III - I SERVIZI

ART. 58

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione dei beni e le attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune, sono stabiliti dalla legge.

ART. 59

GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

ART. 60

AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

2. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismi dotati di sola autonomia gestionale.
3. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
4. Organi dell'azienda e della istituzione sono:
 - a) il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio Comunale, fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere Comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta di voti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli assessori comunali.
 - b) il Presidente, nominato dal Consiglio Comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale ed è nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e da regolamenti comunali specifici.
6. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il revisore del conto del Comune esercita le funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione e forme di controllo degli utenti sullo svolgimento dei servizi.

CAPO IV - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 61

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Apposito regolamento determina per ciascun tipo di procedimento il settore funzionale e il servizio (o area) responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché della adozione del provvedimento finale.

2. Il Comune provvede a dare idonee forme di pubblicità alle disposizioni adottate ai sensi del comma 1. del presente articolo.

3. Il responsabile di ciascun settore funzionale provvede ad assegnare formalmente a se od ad altro dipendente addetto all'unità stessa la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente ogni singolo provvedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

4. Il provvedimento di revoca dell'atto di assegnazione di responsabilità deve essere scritto e motivato.

5. Fino a quando non sia stata effettuata l'assegnazione di cui al comma 3. del presente articolo oppure qualora la stessa sia stata revocata, è considerato responsabile del singolo procedimento il dipendente preposto al settore funzionale determinato a norma del precedente comma 3.

6. Il settore competente ed il nominativo del responsabile sono comunicati alle parti del procedimento amministrativo e a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. Nel caso di richiesta, l'eventuale diniego del rilascio della comunicazione deve essere motivato entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta stessa. In assenza di diniego, la richiesta è da considerarsi accolta e la comunicazione deve essere effettuata entro i successivi tre giorni.

7. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti a tal fine necessari, adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può richiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

- c) propone l'indizione al Sindaco o al Segretario Comunale da questi delegato delle conferenze dei servizi;
- d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
- e) adotta, ove ne abbia competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente o al Segretario Comunale per l'adozione.

ART. 62

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità di cui al successivo articolo 54, e i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.
2. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'Amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1. del presente articolo resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni, provvedimenti cautelari.

ART. 63

COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. L'Amministrazione Comunale provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
 - a) l'organo competente per il provvedimento conclusivo;
 - b) l'oggetto del procedimento promosso;
 - c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - d) l'ufficio presso cui prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2. del presente articolo mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere soltanto dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

ART. 64

INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO

1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ha facoltà di intervenire nel procedimento.

ART. 65

DIRITTI DEI SOGGETTI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO

1. I soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e quelli che per legge debbono intervenire e quelli intervenuti ai sensi del precedente articolo 55 hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dal presente statuto riguardo al diritto di accesso agli atti amministrativi;
- b) di presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

2. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 53 - 54 - 55 non si applicano nei confronti degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dell'Amministrazione Comunale, nonché nei confronti dei procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

ART. 66

ACCORDI SOSTITUTIVI DEI PROVVEDIMENTI

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del precedente articolo 56 l'Amministrazione Comunale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi e sono stipulati per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti.

3. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione Comunale recede unilateralmente dall'accordo, provvedendo a liquidare un indennizzo in relazione ai pregiudizi eventualmente verificatesi a danno del privato.

ART. 67

MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

1. Fatta eccezione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale è fornito di motivazione.

2. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione Comunale in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3. Qualora le ragioni delle decisioni siano espresse mediante rinvio ad altro atto amministrativo comunale, quest'ultimo è indicato e reso disponibile.

4. In ogni provvedimento da notificare sono indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

ART. 68

CONFERENZA DEI SERVIZI

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, Il Sindaco indice una conferenza dei servizi.

2. La conferenza può essere indetta anche quando l'Amministrazione Comunale debba acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche; in tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che la stessa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 4. della Legge 7 agosto 1990, n.241.

ART. 69

CONTRATTI E RELATIVE PROCEDURE

1. La stipulazione dei contratti deve essere proceduta da apposita deliberazione indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

2. I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni, appalti di opere devono essere di regola preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

3. Può essere autorizzata la licitazione privata e la trattativa privata, di cui quest'ultima quando ricorrano circostanze eccezionali e ne siano evidenti la necessità e la convenienza per l'Ente.

ART. 70

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono regolamentati da apposito atto approvato dal Consiglio Comunale.

2. L'effettiva osservanza di detti criteri e modalità deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1. del presente articolo.

ART. 71

PRESENTAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI

1. Il Comune adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione Comunale o di altra pubblica amministrazione il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione comunale o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

ART. 72

TERMINI DEL PROCEDIMENTO

1. Tutti i procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad una istanza o che debbono essere iniziati d'ufficio sono conclusi con l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Il termine per l'adozione dell'atto finale salva diversa statuizione dei regolamenti comunali è di trenta giorni decorrenti dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento ad istanza di parte.

ART. 73

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. Lo Statuto, le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che debbono essere portati a conoscenza del pubblico, sono affissi all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

ART. 74

FORME PARTICOLARI DI PUBBLICAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale provvede, con forme idonee, alla pubblicazione delle direttive, programmi, istruzioni, circolari e di ogni altro atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, o nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione.
2. Sono altresì pubblicate tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

CAPO V - LA RESPONSABILITÀ

ART. 75

RESPONSABILITÀ VERSO IL COMUNE

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire il Comune per i danni derivanti da violazione di obblighi di servizio.
2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalla legge in materia.

ART. 76

RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore e dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi.
3. È danno ingiusto agli effetti del comma 1. del presente articolo quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministrazione o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave, restando salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente sono obbligati per legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 77

RESPONSABILITÀ DEI CONTABILI

1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme o le procedure previste dalle leggi vigenti.

ART. 78

PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

ART. 79

PARERI SULLE PROPOSTE DI ATTUAZIONE DI DELIBERAZIONI

1. Il Segretario Comunale, il responsabile del settore funzionale interessato ed il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi sulle proposte di deliberazione.

2. Il Segretario, unitamente al responsabile preposto, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

CAPO VI - PROPRIETÀ COMUNALE

FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 80

BENI COMUNALI

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.
2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
3. Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si deve fare riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

ART. 81

BENI DEMANIALI

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del Codice Civile.
2. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.
3. Fanno parte del demanio comunale, in particolare il mercato e il cimitero.
4. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.
5. Alla classificazione, è competente il Consiglio Comunale.

ART. 82

BENI PATRIMONIALI

1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.
2. Fanno parte del patrimonio Comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in questo rivestono un carattere pubblico, essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

3. Fanno parte del patrimonio Comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

ART. 83

INVENTARIO

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.

2. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.

3. Il titolare dell'Ufficio Ragioneria è responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

4. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al Conto Consuntivo.

5. L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinati da apposito regolamento, nell'ambito dei principi di legge.

ART. 84

FINANZA E CONTABILITÀ

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha, altresì, autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.

3. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

4. Nel caso in cui lo Stato o la Regione prevedano con legge ipotesi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero determinino prezzi o tariffe inferiori al

costo effettivo delle prestazioni, debbono garantire risorse finanziarie compensative.

ART. 85

ATTIVITÀ FINANZIARIA DEL COMUNE

1. Il Comune delibera entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integralità, e del pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica.
3. Il bilancio ed i suoi allegati debbono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio ragioneria.
5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio secondo le disposizioni del regolamento.
6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

ART. 86

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ E DISCIPLINA DEI CONTRATTI

1. Il Consiglio Comunale approva il regolamento di contabilità, e della disciplina dei contratti.
2. Il Comune per quanto concerne la disciplina dei contratti si attiene alle procedure previste dalla normativa dello Stato Italiano e della Comunità Economica Europea recepita e comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

ART. 87

REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA

1. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta un revisore dei conti.
2. Il revisore è scelto ai sensi dell'articolo 57, comma 2., della Legge 8 giugno 1990, n.142. Si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.
3. Dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
4. Il revisore del Conto ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali.
5. Ha facoltà di partecipare, se richiesto e senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.
6. Il revisore del conto collabora con il Consiglio Comunale nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
7. La relazione di cui al comma precedente è corredata di una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
8. A tal fine il revisore può chiedere alla Giunta che vengano effettuate verifiche ai sensi del seguente articolo 79.
9. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario.
10. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale, tramite il Sindaco.

ART. 88

CONTROLLO DI GESTIONE

1. La Giunta Comunale dispone verifiche periodiche, anche di singoli provvedimenti, secondo le previsioni del regolamento di contabilità, sull'attività degli uffici, dei servizi e degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti del Comune.
2. Le verifiche periodiche hanno lo scopo di accertare:

a) lo stato dell'attuazione dei piani, programmi ed interventi di cui gli organismi indicati al comma 1. del presente articolo sono direttamente responsabili;

b) i risultati economico-finanziari raggiunti ed il grado di efficienza conseguito dagli organismi di cui al comma 1. in relazione agli obiettivi fissati ed ai tempi previsti.

3. Il controllo di gestione è effettuato dai responsabili dei settori funzionali i quali hanno trenta giorni di tempo dalla formale richiesta per la consegna dei risultati.

4. Il controllo di gestione consiste in una serie di analisi anche matematiche sull'ottimizzazione dell'uso del tempo da parte del personale dipendente; la verifica della migliore disposizione dello stesso personale in quanto a caratteristiche personali, preparazione tecnica, applicazione, adattabilità, ecc. in relazione ai servizi svolti; l'ottimizzazione dell'uso degli strumenti tecnici in dotazione, la corrispondenza delle risorse alle necessità per l'ottenimento degli obiettivi prefissati.

TITOLO II - ORDINAMENTO FUNZIONALE

CAPO I - FORME ASSOCIATIVE

ART. 89

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse.

2. Il Comune collabora con lo Stato, con la Comunità Economica Europea, con la Regione, con la Provincia e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.

ART. 90

LE ALTRE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Qualora il Comune ne ravvisi la opportunità, la convenienza, la economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici oltre a quelle previste agli articoli 49 e seguenti del presente statuto.

2. Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:

- a) tramite convenzioni apposite tra il Comune e la Provincia;
- b) tramite consorzi appositi tra il Comune e la Provincia e/o tra enti locali diversi;
- c) tramite accordi di programma.

3. Le decisioni di cui al presente articolo, su proposta del Sindaco, spettano sempre al Consiglio Comunale.

ART. 91

CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco o della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 92

CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri comuni e province per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste dal presente statuto, in quanto compatibili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo 79, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 93

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

CAPO II - COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

ART. 94

PRINCIPI DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei comuni e delle province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
2. Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza alla loro specificazione ed attuazione.
3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può, ove lo ritenga utile e necessario, sulla base di programmi della Provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultra-comunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, in quello sociale, culturale e sportivo.
4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente statuto agli articoli 81 e seguenti.

ART. 95

LA COLLABORAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune avanza annualmente in data anteriore alla approvazione del bilancio di previsione proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale.
2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia.

ART. 96

LA COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA PER LE ATTIVITÀ DEI CIRCONDARI PROVINCIALI

1. Qualora il Comune fosse individuato dallo statuto della Provincia quale sede di circondario provinciale favorisce l'allocazione degli uffici e dei servizi provinciali anche presso proprie strutture, con oneri finanziari a carico della Provincia.
2. Il Comune collabora nelle forme previste dallo statuto della Provincia a favorire la partecipazione dei cittadini alle attività ed ai servizi della Provincia stessa.

CAPO III - PARTECIPAZIONE POPOLARE**ART. 97****PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI**

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità, al fine di operare:
 - a) una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa e dei processi decisionali;
 - b) una maggiore collaborazione dei cittadini con le istituzioni;
 - c) una maggiore tutela di possibili abusi.
2. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, e di volontariato, la loro costituzione e potenziamento, quali strumenti di formazione dei cittadini.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, il Comune:
 - a) sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo e del volontariato anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;
 - b) garantisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune stesso;
 - c) mette a disposizione delle libere forme associative aventi sede nel territorio comunale le strutture e il personale occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni, secondo i criteri e le modalità di cui all'apposito regolamento;
 - d) affida ad associazioni e a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni. Nel caso di assegnazione di fondi, il rendiconto è approvato dalla Giunta.
4. Gli interventi previsti dal presente articolo hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche, volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri.

ART. 98

CONSULTA COMUNALE PERMANENTE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO

1. Il Comune nel quadro di una azione tendente a favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte ed alla vita dell'Ente, promuove la costituzione di un organismo denominato Consulta Comunale Permanente dell'Associazionismo e del Volontariato.

2. L'organismo è composto dall'assemblea dei rappresentanti di associazioni, enti e organismi presenti nel territorio comunale, che chiedono di partecipare (previo deposito presso la Segreteria del Comune dello Statuto, dell'elenco dei Soci, delle generalità del Presidente e del rappresentante designato) e che presentino le seguenti caratteristiche:

- a) non avere fine di lucro;
- b) abbiano svolto e svolgano programmi ed attività da almeno un anno;
- c) abbiano un minimo di 30 soci;
- d) eleggibilità degli organi associativi;
- e) pubblicità degli atti e dei bilanci;

3. La Consulta ha il diritto di assumere tutte le informazioni sullo stato degli atti amministrativi, di intervenire nel procedimento e fornire autonomamente proposte, pareri, suggerimenti, rilievi relativi ai procedimenti che la interessano riscontrabili negli scopi degli statuti dei partecipanti.

4. Al fine di coadiuvare l'attività amministrativa dell'Ente, l'organismo verrà consultato obbligatoriamente, con parere non vincolante, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione annuale e dell'assunzione o dismissione dei principali servizi sociali.

5. Dopo la sua costituzione la Consulta, con provvedimento motivato trasmesso al Consiglio Comunale che ne prende atto, può decidere l'ammissione di Associazioni, enti ed organismi presenti nel territorio comunale che non abbiano le caratteristiche di cui ai punti b-c-d del comma 2 del presente articolo.

ART. 99

RIUNIONI ED ASSEMBLEE

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione e

delle leggi vigenti per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive, ricreative e culturali.

2. Il Comune ne facilita l'esercizio, favorendo la messa a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscano nei principi della Costituzione Repubblicana che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo.

3. Il Comune convoca assemblee di cittadini di ogni categoria sociale a livello di una o più zone:

- a) per dibattere problemi;
- b) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi e deliberazioni.

4. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio Comunale.

5. In ogni zona, indipendentemente da questioni specifiche, il Comune convocherà almeno un'assemblea annuale.

ART. 100

CONSULTAZIONI

1. Il Consiglio Comunale e la Giunta, valutate le competenze, deliberano la consultazione dei cittadini tramite indagini per campione, questionari, sondaggi, ecc., o nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio o della Giunta Comunale.

3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

ART. 101

INIZIATIVE POPOLARI

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Il Sindaco o suo delegato è tenuto a dare risposta scritta nel termine di sessanta giorni dal loro ricevimento. Egli, in considerazione della loro rilevanza può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo comunale convocato dopo la scadenza del suddetto termine. Il Sindaco è altresì tenuto ad inserire nel predetto ordine del giorno le questioni alle quali non sia stata data risposta scritta nel termine previsto.

ART. 102

LE PETIZIONI, LE ISTANZE, LE PROPOSTE

1. La petizione è la richiesta di intervento, di informazione e motivazione su provvedimenti e comportamenti dell'Amministrazione Comunale, può essere presentata per iscritto da uno o più cittadini senza altre formalità.

2. L'istanza è la manifestazione di volontà e di giudizio anche diretta ad iniziare un provvedimento, deve essere sottoscritta da non meno di 50 cittadini elettori e le firme devono essere autenticate a norma di legge.

3. La proposta è rivolta a formulare soluzioni a questioni amministrative o ad esigenze collettive.

4. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il petitum che deve essere di competenza del Comune stesso.

5. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta a cura degli uffici competenti o del Sindaco o suo delegato entro il termine di giorni sessanta.

6. Le risposte sono rese note per lettera agli interessati.

7. I Consiglieri Comunali hanno sempre potere di istanza, proposte e petizione verso il Sindaco e la Giunta ed in Consiglio Comunale.

8. Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e comunicazioni è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

ART. 103

REFERENDUM CONSULTIVO

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.
2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti: tributi locali e tariffe, atti di bilancio, attività amministrativa di esecuzione di norme statali o regionali, materie attinenti le leggi tributarie, penali ed elettorali, il presente statuto, le espropriazioni per pubblica utilità, designazioni, nomine, assunzione mutui, e le materie che non siano di esclusiva competenza locale.
3. Un referendum consultivo su un medesimo oggetto non può essere ripetuto prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla prima consultazione.
4. Per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione della richiesta di referendum, debbono essere usati appositi moduli forniti dalla amministrazione comunale e vidimati dal Sindaco. Su tali moduli deve essere indicato, a cura dei promotori, il quesito da sottoporre a referendum. In calce alla formula i moduli devono indicare i nomi dei promotori iscritti nelle liste elettorali del Comune, in numero non inferiore al 5% dell'elettorato. La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli vidimati da oltre 6 mesi.
5. La promozione del referendum può essere presa dal Consiglio Comunale o dal 20% dei cittadini elettori della Camera dei Deputati ed iscritti nelle liste elettorali comunali.
6. Presso il Consiglio Comunale agirà una apposita Commissione, disciplinata dal regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo: alla verifica della regolarità della presentazione e delle firme, all'ammissibilità per materia considerate le limitazioni del precedente 2° comma e al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.
7. Ultimata la verifica entro 45 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la Commissione ne presenta una relazione al Consiglio Comunale.
8. Il Consiglio, ove nulla osti, indirà il referendum, rimettendo gli atti alla Giunta Comunale per la fissazione della data. La delibera Consiliare che indice il referendum consultivo deve indicare il quesito in maniera chiara, semplice ed univoca.
9. Nel caso in cui il Consiglio Comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.
10. I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere dell'apposita Commissione e con motivata deliberazione del Consiglio Comunale assunta a

maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragion d'essere o sussistono impedimenti temporanei.

11. Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito disciplinare che, approvato dal Consiglio Comunale, verrà successivamente depositato presso la Segreteria a disposizione dei cittadini interessati.

12. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

13. I referendum consultivi vengono effettuati non più di una volta all'anno, nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 30 giugno. La data di effettuazione è indicata con provvedimento del Sindaco, da emanarsi entro il 28 febbraio. Non possono essere proposti referendum consultivi, né possono essere ricevute le relative richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti.

14. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

15. Per la costituzione dei seggi e degli uffici elettorali, per quanto non previsto dallo Statuto, si applicano le norme statali vigenti per l'elezione del Consiglio Comunale, con l'attribuzione alla Giunta Comunale delle competenze e delle funzioni dalla legge stessa assegnate al Ministero dell'Interno.

16. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono consegnati agli elettori entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Sindaco di cui al comma 13. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori stessi, a decorrere dal trentacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione di detto provvedimento.

17. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di tre scrutatori, di cui, uno designato dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario nominato dal presidente.

18. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni dell'ufficio comunale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti politici rappresentati in Consiglio Comunale e un rappresentante dei promotori del referendum. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato del capogruppo Consiliare e dei promotori del referendum, autenticato nei modi di legge.

19. Le schede per il referendum, di carta consistente di tipo unico, sono predisposte dalla Giunta Comunale e contengono il quesito formulato nella deliberazione di cui al comma 8, letteralmente trascritto a caratteri chiari e leggibili.

20. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

21. Presso il Segretario Comunale è costituito, entro trenta giorni dalla data del provvedimento del Sindaco di cui al comma 13, l'ufficio comunale per il referendum, composto da due garanti, nominati dal Consiglio Comunale, con voto limitato, all'interno di almeno dieci nominativi proposti dal Segretario stesso. Il Consiglio nomina anche due garanti supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento. L'ufficio comunale per il referendum è presieduto dal Segretario.

22. L'ufficio comunale per il referendum conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum.

23. Per quanto non previsto dal presente articolo, per la raccolta delle firme, si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della Legge Regionale 5 aprile 1980 n.18, intendendo sostituite alle parole "Presidenza del Consiglio Regionale" le parole "Segreteria Comunale".

ART. 104

EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il referendum è considerato validamente esperito se partecipano alle operazioni di voto almeno la metà più uno degli elettori aventi diritto.

2. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti, altrimenti è dichiarato respinto.

3. Il Sindaco, entro cinque giorni dalle operazioni di voto, proclama i risultati della consultazione dandone comunicazione alla cittadinanza attraverso pubblici manifesti.

4. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale od alla Giunta Municipale, a seconda delle rispettive competenze, entro i successivi sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito referendario, l'adozione di decisione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

5. Entro lo stesso termine se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente all'organo elettivo competente l'adozione di ogni decisione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

ART. 105

AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

ART. 106

DIFENSORE CIVICO

1. È istituito l'Ufficio del Difensore Civico la cui nomina, attribuzione, compiti e modalità di espletamento del mandato, etc. dovranno essere disciplinati da apposito regolamento. Esso viene attivato attraverso un convenzionamento con altri Comuni limitrofi.

CAPO IV - DIRITTO ALL'INFORMAZIONE E ALL'ACCESSO

ART. 107

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

ART. 108

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accesso agli atti amministrativi ed ai documenti.

2. Con apposito regolamento verranno disciplinate le modalità di accesso e il rilascio di copie di atti che avverrà previo pagamento dei soli costi.

3. Il regolamento inoltre contiene:

a) l'individuazione dei responsabili dei procedimenti in ordine alla tipologia delle pratiche quali si chiede l'accesso;

b) le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;

c) il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione e che siano di pubblico interesse;

d) l'assicurazione agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture e ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa;

e) le modalità di pubblicazione degli atti previsti dall'art.26 della legge 7.8.1990, n.24;

f) norme e modalità in riferimento sia alle richieste, sia ai tempi, sia all'espletamento del diritto di accesso stesso.

ART. 109

INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Al fine di raggiungere l'obiettivo della massima trasparenza il Comune è impegnato a comunicare alla collettività amministrata ogni notizia di rilevante interesse connesso con l'attività amministrativa.
2. Il Comune utilizza le bacheche, i mezzi di comunicazione e quanto altro ritenga opportuno per raggiungere con tempestività i destinatari dell'informazione.
3. Il Comune utilizza altresì le notificazioni e la pubblicazione così come previsto espressamente dall'ordinamento attuale.
4. L'informazione deve essere realizzata secondo i principi della esattezza, tempestività, inequivocità e completezza.
5. Il Comune individua per ogni servizio un funzionario che, oltre ai normali compiti d'ufficio, abbia anche l'incombenza di fornire le notizie richieste.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 110

APPROVAZIONE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale nel suo intero articolato in seduta pubblica ed a scrutinio palese.
2. Esso si intende approvato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
3. Quando tale maggioranza non venga raggiunto, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 111

MODIFICAZIONI E ABROGAZIONI DELLO STATUTO

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art.4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.142;
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica.

ART. 112

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

2. Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quello della contabilità e quello della disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1.

3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.

ART. 113

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.